

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 18 settembre 2013 - n. 29
Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale, tra l'altro:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato disposto che il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario, possa «avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;
- si è determinato che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito.

Visto altresì il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014.

Preso Atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in particolare dell'art. 3-bis, che conferma ulteriormente che i criteri per l'erogazione dei contributi siano stabiliti dai Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma.

Viste le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 15 recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*», così come rettificata ed integrata dall'ordinanza 19 giugno 2013, n. 20;
- 20 febbraio 2013, n. 16 recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*», così come rettificata ed integrata dall'ordinanza 19 giugno 2013, n. 21;

le cui premesse e disposizioni si intendono qui interamente richiamate ed in particolare l'articolo 9, commi 1° e 4°, di entrambe che prevedono rispettivamente che, nel caso in cui gli inter-

venti di riparazione e rafforzamento locale degli immobili ad uso abitativo siano stati iniziati prima del giorno 11 marzo 2013:

- le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al 30 settembre 2013 possano essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 8/2012;
- la domanda di contributo debba essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2013.

Preso Atto del contenuto della nota del 10 settembre 2013 inoltrata, anche a nome dei Sindaci dei comuni maggiormente coinvolti dal sisma del maggio 2012, dai membri del «*Gruppo di Lavoro Ristretto Sisma*», nella quale si evidenziano perduranti difficoltà degli studi tecnici nella corretta predisposizione delle domande di contributo, anche a fronte dello stato di attuazione della Convenzione stipulata tra il Commissario delegato ed ANCI Lombardia, nonché un ritardo nel completamento dell'*iter* relativo alla predisposizione del piano di utilizzo da sottoporre all'approvazione del Commissario e nella selezione del personale aggiuntivo da porre a supporto delle attività tecniche delegate ai Comuni in merito alla istruttoria ed alla definizione del contributo da riconoscere ai cittadini per domande inerenti la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto che, nella seduta del 4 settembre 2013 del Comitato Tecnico Scientifico a supporto del Commissario, le medesime difficoltà - già anticipate dai Sindaci - erano state oggetto di un'analisi e di una presa d'atto, con conseguente espressione di parere favorevole circa la concessione di una proroga, che non andasse oltre il 30 novembre 2013, al fine di consentire la presentazione delle domande con un maggior livello di ponderazione.

Ritenuto necessario garantire, ai cittadini che abbiano avuto la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano già avviato i lavori alla data dell'11 marzo 2013, la possibilità di presentare le domande di contributo con un maggior livello di ponderazione, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, qualora compatibili con le specifiche prescrizioni di cui alle citate ordinanze nn. 15 e 16/2013 così come successivamente integrate e modificate.

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 15, recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B-C)*», così come rettificata ed integrata dalla successiva Ordinanza Commissariale 19 giugno 2013, n. 20, come di seguito indicato:

- all'articolo 9, comma 1°, le parole «*30 settembre 2013*» sono sostituite dalle parole «*30 novembre 2013*»;
- all'articolo 9, comma 4°, le parole «*entro il 30 settembre 2013*» sono sostituite dalle parole «*entro il 30 novembre 2013*»;

2. di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 16 recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*», così come rettificata ed integrata dall'ordinanza 19 giugno 2013, n. 21, come di seguito indicato:

- all'articolo 9, comma 1°, le parole «*30 settembre 2013*» sono sostituite dalle parole «*30 novembre 2013*»;
- all'articolo 9, comma 4°, le parole «*entro il 30 settembre 2013*» sono sostituite dalle parole «*entro il 30 novembre 2013*»;

3. di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
 Roberto Maroni